

DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO_PRIVATO

TERZO DECRETO CORRETTIVO

Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62

(G.U. n. 251 del 2 ottobre 2008 - in vigore dal 17 ottobre 2008)

Norma

Art. 3. Definizioni

(...)

15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste.

Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.

(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2008)

tratto da

SENATO DELLA REPUBBLICA_ COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI
(8ª) MARTEDÌ 29 LUGLIO 2008 _25ª Seduta (antimeridiana) Presidenza del Presidente GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Castelli.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: "Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (n. 12) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 12

(...)

2.1 Paternariato Pubblico Privato

L'art. 2 dello schema governativo introduce alcune ulteriori modifiche correttive al Codice. A tali interventi modificativi ed integrativi è opportuno inserirne di ulteriori, per recepire all'interno del Codice la figura del Partenariato Pubblico Privato e quindi non una specifica forma negoziale, bensì una modalità di azione delle amministrazioni aggiudicatrici, prevista in sede comunitaria, che ha la finalità di valorizzare l'intervento privato nella realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità utilizzando di volta in volta l'istituto giuridico più idoneo.

Giova evidenziare che le operazioni di Partenariato Pubblico Privato consentono di collocare l'intero ammontare dell'intervento al di fuori del perimetro del debito pubblico, con effetti estremamente positivi sul rispetto degli altri impegni assunti dallo Stato Italiano in sede comunitaria in ordine ai limiti massimi di indebitamento ammissibili.

In tal senso si è espressa l'Eurostat con la decisione dell'11 febbraio 2004.

Conseguentemente nell'art. 2, comma 1, lett. a) dello schema di governo va aggiunto: nell'articolo 3 del codice, dopo il comma 15 bis, va inserito il seguente 15 ter.

"I contratti di partenariato pubblico privato sono contratti di lunga durata aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con trasferimento al privato di rischi solitamente a carico dell'amministrazione pubblica. Rientrano tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Rientra altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 44, comma 1bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti della decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004"

a cura di Sonia LAzzini